

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -  
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -  
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -  
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -  
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8439-2011 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato BORRE'  
LORENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a  
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS), Agente per la riscossione per la  
provincia di Roma, in persona solo dell'Amministratore delegato,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio  
dell'avvocato BOZZELLI DARIO, che la rappresenta e difende giusta  
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 328/38/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE di ROMA del 13/10/2010, depositata il 04/11/2010;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
27/06/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;  
udito l'Avvocato Borre Lorenzo difensore del ricorrente che si  
riporta agli scritti;  
udito l'Avvocato Buzzelli Dario, difensore della controricorrente e  
ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;  
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha  
concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e per  
l'inammissibilità del ricorso principale.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il sig. C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Latina 328/38/10 del 4 novembre 2010 che, ha accolto l'appello del contribuente, annullando l'iscrizione ipotecaria iscritta dal Concessionario alla riscossione su un terreno di proprietà del sig. C..

2. Equitalia Gerit spa si è costituita in giudizio, proponendo ricorso incidentale.

3. E' stata depositata la seguente relazione:

Il ricorso appare inammissibile in quanto il giudice di merito ha accolto il "petitum" del contribuente; e non assume alcun rilievo la circostanza che - incidenter tantum - abbia ritenuto valida la notifica di cartelle esattoriali. Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo con la sentenza 5771/2012) hanno affermato che l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e dunque un atto della procedura esecutiva (senza che a contraria opinione possa indurre l'intervento legislativo compiuto con il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73). Di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria è soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva, anche alla comunicazione dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Del resto, proprio la natura

di atto dell'esecuzione forzata dell'iscrizione ipotecaria determinava (prima della modifica del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 da parte del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, nel testo integrato dalla L. di conversione 4 agosto 2006, n. 248) che il ricorso avverso tale iscrizione andasse proposto al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi (Cass. S. U. 19-03-2009, n. 6594).

4. Il Collegio ha però ritenuto, con ordinanza depositata il 6 febbraio 2013 di rimettere la questione alla Pubblica udienza in considerazione della più recente giurisprudenza secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, cit. D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al 2 comma, prevede che, prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 (sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012, ordinanza 20 giugno 2012, n. 10234).

5. Il Collegio, dopo la discussione in pubblica udienza, ritiene di sottoporre al Primo Presidente la valutazione circa l'opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la questione se, il concessionario alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, prima di procedere all'iscrizione di ipoteca a notificare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo (del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2). E ciò a prescindere dalla entrata in vigore del disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, che ha stabilito che "l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1". Invero la sentenza delle Sezioni Unite 4077/2010 ha tratto dalla qualificazione della iscrizione di ipoteca come atto "preordinato e strumentale" alla esecuzione, la conseguenza che ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti di esecuzione esattoriale; in particolare l'impossibilità di procedere ad iscrizione se il debito del contribuente non superava gli ottomila/00 Euro, e ciò prima che il limite quantitativo venisse previsto e stabilito in 20.000,00 Euro dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, comma 5, lett. d), convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; e sembrerebbe coerente che questa assimilazione si estendesse al meno incisivo onere della comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile. Tanto più se si considera che la sentenza 6594/2009 delle medesime Sezioni Unite ha esplicitamente ricompreso la iscrizione di ipoteca fra "gli atti della esecuzione forzata tributaria".

La sentenza della terza sezione civile n. 4777 del 26 febbraio 2013 ha, del resto, evidenziato come "le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplino misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poichè - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione (quali nel caso preso in esame dalla sentenza 4777 quello di comunicare all'interessato - unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni").

**P.Q.M.**

Il Collegio rimette la questione a S. E. il Primo Presidente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile, il 27 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013